

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 23430	Sezione: III
------------	---------------	--------------

### Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	X Altro: produttore/noleggiatore		

### Esito

Assoluzione				
X Condanna	pena detentiva	X pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> No				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> No				
<b>Altro:</b> no				
<b>Quantum:</b> no				
<b>Gradi precedenti</b>				
1°Grado: il Tribunale di Macerata, con sentenza del 10 luglio 2009, condannò M.V. alla pena , condizionalmente sospesa, di Euro 6000,00 di ammenda.				
2°Grado: no				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

### Classificazione dell'evento

X Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>		X Danno materiale	Mancata tutela	
<b>Tipo di infortunio:</b>		X lesioni	morte	

### Fattispecie

Nel corso di una ispezione eseguita a seguito di infortunio sul lavoro, venne accertato che l'infortunio si era verificato per l'utilizzo da parte del B.R. della macchina usata per lucidare le pelli. In particolare si appurò che la suddetta macchina era stata concessa in uso alla ditta, dal proprietario/locatore M.V., quale legale rappresentante della ditta XXX e che non era rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza, poichè in tale macchina all'apertura del riparo mobile dei rulli, utilizzati per spazzolare e lucidare la pelle, gli stessi per effetto dell'inerzia continuavano a ruotare per circa 11 secondi fino all'arresto totale. L'ispezione, inoltre, evidenziò che nelle due zone laterali della macchina, i rulli non erano completamente protetti, presentando pericolo per gli operatori.
--

### Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: <b>No</b>				

### Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	X Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	X Privato		

### Principio di diritto

Il reato contestato non è venuto meno a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008 perchè la norma originariamente contestata (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 6, comma 2, abrogato dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 304 ) è stata sostituita dall'art. 23, del predetto D.Lgs.. Sia la norma abrogata che il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 23 prevedono una pluralità di garanti della sicurezza. In proposito rimangono quindi fermi anche sotto il vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008 gli insegnamenti impartiti da questa Corte in tema di pluralità di garanti della sicurezza in base ai quali, se sono presenti più titolari della posizione di garanzia relativamente al rispetto della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro, sia pure sotto diverse angolazioni, ciascuno deve ritenersi per intero destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento. Di
---

conseguenza il fornitore o l'installatore deve controllare che il fabbricante abbia effettivamente osservato le prescrizioni imposte (cfr. per tutte Cass. Sez. 4<sup>^</sup> n. 32237 del 2009).

**Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)**

Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile		
Annullamento:	<b>X</b> <i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
<b>Dispositivo:</b> La Corte, letto l'art.620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto per prescrizione il reato ascritto.			

**Note**

*I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.*